Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 5 giugno 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1975, n. **160**.

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale . . Pag. 3506

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1974.

Accertamento linguistico ai fini della estensione dell'abilitazione, conseguita a seguito dei corsi abilitanti speciali indetti con ordinanza ministeriale 6 maggio 1972, per lo insegnamento nelle scuole in lingua diversa dall'italiano, alle scuole in lingua italiana e viceversa . . . . Pag. 3514

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1957, concernente la disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali . . . . Pag. 3516

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1975.

Attribuzioni del titolare del vice consolato onorario in N'Djamena (Ciad) . . . . Pag. 3518

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico . . . . . Pag. 3518

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania . Pag. 3519

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Approvazione del nuovo testo di « Norme tariffarie » e di modifiche alle « Condizioni generali di polizza » presentati dalle imprese assicuratrici da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore . . . . Pag. 3519

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia . . . . Pag. 3521

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania . Pag. 3522

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti, in Faenza . . . . Pag. 3522

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti . . Pag. 3522

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di filosofia della religione presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia . . . . . . Pag. 3523

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 3523

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3523

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 3523

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 3523

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per esami, a quarantatre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili . . . . Pag. 3523

Ministero dei lavori pubblici: Concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera amministrativa per uffici aventi sede nel Veneto. Pag. 3526

Ministero della sanità: Concorso, per esami, a cinquanta posti di medico in prova, nel ruolo della carriera direttiva dei medici . . . . Pag. 3532

Ministero della difesa: Rinvio della data della prova scritta del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale . . . . Pag. 3536

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 5 GIUGNO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982 Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 2 maggio 1975; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2812)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1975, n. **160**.

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lavoratori dipendenti

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia è elevato alla misura di L. 55.950.

A decorrere dalla stessa data l'importo mensile delle pensioni di cui al comma precedente comprese, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 42.950 e L. 100.000, al netto degli assegni familiari, è aumentato di lire 13.000.

Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonchè le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

Negli aumenti di cui ai precedenti commi sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 2.

Lavoratori autonomi

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevato a L. 47.800.

A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a carico delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 34.800 e L. 100.000, al netto delle maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di L. 13.000.

Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonchè le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

Negli aumenti di cui sopra sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i criteri di automaticità di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 3.

Titolari di pensione sociale

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevato a L. 38.850.

L'importo predetto è comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati dal 1° gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

Art. 4.

Ciechi civili

A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è aumentata:

da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti.

da L. 25.000 a L. 38.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, è determinata nelle seguenti misure:

L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;

L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.

L'indennità di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevata a L. 35.000 ».

Art. 5.

Mutilati ed invalidi civili

A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« La pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, è elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a L. 38.000.

L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 13 della citata legge, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, è elevato a L. 35.000 mensili.

L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, è elevato a L. 35.000 mensili ».

Art. 6.

Aumento dell'assegno mensile a favore dei sordomuti

A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 38.000 mensili.

Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 è elevato a L. 38.000 mensili ».

Art. 7.

Estensione della perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili nonché dei sordomuti.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 ai titolari delle pensioni ed assegni previsti nei precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma del predetto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

Art. 8.

Periodo di riferimento per le variazioni dell'indice del costo della vita

Con effetto dal 1° gennaio 1976 il secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento ».

Per la determinazione della misura percentuale di aumento da applicare agli importi delle pensioni con effetto dal 1° gennaio 1976 il confronto di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo di cui al comma precedente è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.

Art. 9.

Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria

L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'articolo 1, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, è aumentato in misura percentuale pari allo aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

In sede di prima applicazione e con effetto dal 1° gennaio 1976, il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale è applicato all'importo di L. 52.550.

A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

A decorrere dal 1° gennaio 1976 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.

Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto lo aumento delle pensioni.

Il valore unitario di ciascun punto è stabilito nella seguente misura:

a decorrere dal 1° gennaio 1976:

per i punti accertati per il periodo agosto-ottobre 1974: L. 400;

per i punti accertati per il periodo novembre 1974-luglio 1975: L. 1.008;

a decorrere dal 1° gennaio 1977: L. 1.260;

a decorrere dal 1° gennaio 1978: L. 1.512;

a decorrere dal 1° gennaio 1979: L. 1.714;

a decorrere dal 1° gennaio 1980: L. 1.910.

Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al trattamento minimo, per le quali restano valide le norme dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

Art. 11.

Nuove aliquote dei contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate:

1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;

2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;

3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;

4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;

5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento.

Art. 12.

Finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 17, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono rispettivamente elevate dal 20,10 al 21,50 per cento, di cui il 14,70 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 7,10 al 7,80 per cento, di cui il 5,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1976, l'aliquota contributiva dal 21,50 per cento, indicata al precedente comma, è aumentata al 23,50 per cento, di cui il 16,35 per cento a carico dei datori di lavoro.

A decorrere dal periodo di paga in corso alle date del 1° gennaio 1976 e del 1° gennaio 1977, l'aliquota contributiva del settore agricolo è elevata rispettivamente al 9,80 per cento, di cui il 6,80 per cento a carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro.

Le misure dei contributi a percentuale dovute per il finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevate:

con la decorrenza di cui al primo comma, al 17,10 per cento, di cui l'11,75 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 16,35 per cento, di cui l'11,25 per cento a carico dei datori di lavoro;

con la decorrenza di cui al secondo comma, al 19,10 per cento, di cui il 13,40 per cento a carico dei datori di lavoro, ed al 18,35 per cento, di cui il 12,90 per cento a carico dei datori di lavoro.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo l'aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 febbraio 1960, n. 54, è stabilita nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione.

Il contributo integrativo dovuto per i salariati fissi e i giornalieri di campagna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, n. 853, è stabilito, con la stessa decorrenza di cui al secondo comma del presente articolo, nella misura dello 0,25 per cento della retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1976 ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Art. 13.

Aumento del contributo dovuto per gli apprendisti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, la quota parte di contributo fisso dovuta per gli apprendisti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è elevata a L. 508 settimanali di cui L. 15 da valere quale contributo base.

In corrispondenza del predetto aumento è elevato il contributo fisso complessivo.

Art. 14.

Minimali di retribuzione ai fini contributivi

A decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, è elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a L. 2.500 giornaliere ».

Art. 15.

Divieto di cumulo della pensione con i trattamenti ordinari di disoccupazione

Al compimento dell'età pensionabile i trattamenti ordinari di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dell'assicurazione stessa.

Per i periodi nei quali il trattamento di pensione è dovuto ma non ancora liquidato, i trattamenti di disoccupazione sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.

Il divieto di cumulo di cui ai precedenti commi non opera nei confronti dei titolari di pensione inferiore a lire centomila mensili.

A decorrere dall'esercizio 1975 e fino al 31 dicembre 1979 la gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione trasferirà annualmente al fondo pensioni lavoratori dipendenti la somma di lire 15 miliardi.

Art. 16.

Adeguamento periodico delle aliquote dei contributi dovuti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti le aliquote contributive afferenti al fondo stesso possono essere modificate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo stesso. La modifica delle aliquote contributive deve essere comunque effettuata qualora dal bilancio consuntivo risulti un disavanzo patrimoniale che superi il 3 per cento del complesso delle entrate effettive di competenza dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

Art. 17.

Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti

Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, nella misura di L. 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo è ridotto a L. 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza è istituita sui contributi predetti una addizionale di L. 100 per ogni giornata di iscrizione.

Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'età dell'assicurato.

Per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1° gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti sono equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini dalle norme vigenti.

Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualità di giornalieri di campagna. Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, più di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.

I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri:

1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri;
1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri;
1 contributo settimanale = 3 contributi giornalieri.

I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1° gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attività commerciali, sono rag-

guagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = 1 contributo settimanale.

Art. 18.

Ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza dell'importo necessario per assicurare il ripianamento della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti alla data del 31 dicembre 1977.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui ai successivi articoli 19 e 20.

Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 19.

Istituzione di un conto corrente speciale per il ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Il gettito derivante dal contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 è versato in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato « conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti ».

Da detto conto di tesoreria sono annualmente prelevate e versate all'entrata del bilancio dello Stato le somme occorrenti per coprire, unitamente al concorso dello Stato, di cui al successivo articolo 20, gli oneri connessi alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 18.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Annualmente, con la legge di bilancio, è determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per la assicurazione invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'articolo 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'articolo 18, e, per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta.

L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potrà essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

Art. 21.

Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti

Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, nella misura di L. 6.000 di cui L. 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali.

Il Ministro per il tesoro può utilizzare il gettito derivante dalla quota riservata al risanamento delle gestioni di cui al comma precedente, con le modalità di cui all'articolo 19, per effettuare operazioni finanziarie, dirette allo stesso scopo, alle condizioni stabilite dall'articolo 18.

Per gli anni successivi al 1976 è confermato il contributo dello Stato a favore delle gestioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti nella misura indicata per tale anno dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

Art. 22.

Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1976 i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso. I relativi contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione. Della stessa percentuale e con la stessa decorrenza e modalità sono aumentate le misure delle retribuzioni medie o convenzionali stabilite anteriormente al 1° gennaio dell'anno precedente con esclusione delle retribuzioni medie o convenzionali dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che sono prorogate al 19 gennaio 1977 nelle misure stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

Per i lavoratori che percepiscono l'indennità integrativa speciale, le retribuzioni convenzionali sono aumentate in misura pari all'aumento apportato alla suddetta indennità integrativa speciale.

Art. 23.

Fonti di copertura e interventi finanziari delle gestioni previdenziali

All'onere derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, valutato per l'anno 1975 in lire 55 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale farà fronte agli oneri derivanti dalla presente legge:

a) con il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 12, 13, 17 e 21;

b) con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei minimali di retribuzione stabilito dall'articolo 14;

c) con il trasferimento dalla gestione disoccupazione delle economie di cui all'articolo 15;

d) con le disponibilità della gestione del fondo sociale.

Art. 24.

Invalidità pensionabile

Il primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è sostituito dal seguente:

« Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo ».

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di revisione di pensioni di invalidità aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Arrotondamento

Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ad eccezione di quelli dovuti per i lavoratori domestici, la retribuzione imponibile, determinata a norma delle vigenti disposizioni, è arrotondata, per ciascun soggetto assicurato, alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal periodo di paga in corso all'inizio del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Art. 26.

Retribuzione pensionabile

L'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuna e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975 ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi più favorevoli sono scelti tra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Il totale delle retribuzioni di ciascuno dei tre gruppi di cui ai commi precedenti non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto di 52 per la retribuzione settimanale, pari al limite massimo — aumentato del 5 per cento — della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, la retribuzione medesima è data dalla media artimetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

In tale ipotesi il totale delle retribuzioni di ciascun gruppo di 52 settimane di contribuzione, che sia possibile formare in base alla contribuzione esistente andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto indicato al precedente quinto comma. Per il gruppo formato dalle residue settimane — inferiori a 52 — il totale delle retribuzioni non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto della retribuzione settimanale corrispondente al limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, per il numero delle settimane comprese nel gruppo stesso.

Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1963, n. 488.

Le gratificazioni annuali e periodiche, nonchè i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati ».

Art. 27.

Limite di retribuzione pensionabile

La quarantesima classe di contribuzione delle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abolita.

Qualora la retribuzione da considerare per la determinazione dell'importo del singolo contributo assicurativo base superi il limite massimo retributivo del-

la penultima classe di contribuzione, di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, il predetto importo si calcola computando tante volte il valore del contributo base di tale penultima classe quante volte il relativo limite massimo retributivo è contenuto nella retribuzione sopra considerata e computando, inoltre, per l'eventuale eccedenza il valore del contributo base della classe in cui detta eccedenza si colloca.

Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui la rilevazione della retribuzione pensionabile sia effettuata in base alla contribuzione versata ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, modificato dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino, nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale — aumentato del 5 per cento — della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del contributo base settimanale — aumentato del 5 per cento — della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti secondo il sistema di calcolo contributivo, per i contributi versati per periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale — aumentato del 5 per cento — della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del contributo base settimanale — aumentato del 5 per cento — della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo volontario settimanale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, non è presa in considerazione, per la parte eccedente, la retribuzione settimanale media che superi il limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della autorizzazione ai versamenti volontari. Agli stessi fini non è preso in considerazione, per la parte eccedente, il valore medio dei contributi che superi l'importo base — maggiorato del 5 per cento — della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza dell'autorizzazione ai versamenti volontari.

I criteri di cui al precedente comma si applicano anche per la determinazione della media dei contributi prevista dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 28.
Percentualizzazione del contributo base

L'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, è soddisfatto mediante l'applicazione delle seguenti aliquote sulla retribuzione imponibile determinata a norma delle vigenti disposizioni:

0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.

Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore antecedentemente al 1° maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle *A* e *B* del citato decreto.

L'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

Art. 29.
Esercenti attività commerciali

L'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti dei soggetti che esercitano attività commerciali e turistiche, nonchè degli ausiliari del commercio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Ai fini dell'iscrizione all'assicurazione contro la malattia i soggetti di cui al precedente comma devono:

1) essere iscritti, come titolari o gestori in proprio, nel registro di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed essere in possesso dell'autorizza-

zione del comune o della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ove esse siano prescritte per l'esercizio della loro attività;

2) ovvero essere iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso dell'autorizzazione secondo le norme di cui all'articolo 1 della legge 20 novembre 1971, n. 1062;

3) oppure essere muniti, limitatamente ai titolari dell'impresa, della licenza od autorizzazione prevista per l'esercizio della loro attività da una delle seguenti disposizioni di legge:

a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103, primo e secondo comma, per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

b) legge 14 ottobre 1974, n. 524, sulla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande;

c) legge 18 giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

d) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

e) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni genere;

f) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

g) legge 23 febbraio 1950, n. 170, e decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

4) essere:

a) familiari coadiutori, preposti al punto di vendita iscritti nell'elenco speciale, previsto dall'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;

b) agenti di viaggio muniti della licenza prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523;

c) conduttori di case di cura;

d) gestori di campeggi;

e) affittacamere;

f) titolari di agenzia per pratiche automobilistiche e di scuola guida;

g) titolari o gestori, in proprio, di rivendite di giornali o giornalai ambulanti (strilloni);

h) esercenti librerie o buffets di stazione;

i) grossisti di prodotti ortofrutticoli, grossisti di carne e grossisti di prodotti ittici, iscritti nell'albo previsto dalla legge 25 marzo 1959, n. 125;

l) esportatori di prodotti ortofrutticoli o agrumari, fiori o piante ornamentali, iscritti all'albo nazionale ai sensi della legge 25 gennaio 1966, n. 31;

m) appaltatori di spacci di cooperative, di spacci e di mense presso caserme, collegi ed altre istituzioni consimili.

Gli ausiliari del commercio soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell'apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio istituito con legge 12 marzo 1968, n. 316;

b) gli agenti aerei, gli agenti marittimi raccomandatari di cui alla legge 29 aprile 1940, n. 496, e i pubblici mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, ed al decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;

c) gli agenti delle librerie di stazione;

d) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

e) i propagandisti e i procacciatori di affari;

f) i commissionari di commercio;

g) i titolari di istituti di informazione muniti della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono compresi altresì tra i soggetti della presente legge le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, i maestri di sci, gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano già dell'assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende, i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purchè non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte, i cenciaioli muniti di certificato di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai soggetti indicati nei precedenti commi per sè e per i propri familiari a carico, nonchè per i familiari coadiutori e i relativi familiari a carico.

Agli effetti della presente legge, per familiari coadiutori s'intendono i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda semprechè non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti.

L'obbligo dell'assicurazione non sussiste per tutti i familiari a carico che siano titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, che usufruiscano dell'assistenza di malattia a tale titolo.

Per i soggetti di cui al presente articolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui è avvenuta.

Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, è posto a carico degli assicurati limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto dall'ar-

ticolo 1, lettera *a*) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088.

Alla lettera *c*) dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, sono aggiunte le seguenti classi:

6ª classe: reddito da L. 5.000.001 a L. 7.000.000;
7ª classe: reddito da L. 7.000.001 a L. 10.000.000
8ª classe: reddito oltre L. 10.000.000.

Il reddito derivante dall'attività dell'impresa è quello accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 30.
Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi

A decorrere dal 1° gennaio 1975 le gestioni base delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono attribuite le relative attività, passività e riserve. A decorrere dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni affluiranno alle rispettive gestioni unificate.

Per l'accreditamento dei contributi ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'importo stanziato annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale graverà sul bilancio delle singole gestioni nell'esercizio in cui è avvenuta la relativa delibera.

Art. 31.
Trattenute per il fondo sociale

Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, cessano di avere efficacia dal 1° gennaio 1976.

Art. 32.
Requisiti per la pensione di riversibilità

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo risultante dall'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonchè per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975 ».

Art. 33.
Previdenza marinara

Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono estese ai marittimi di terza categoria.

I termini per la presentazione delle domande di riscatto sono riaperti per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.
Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia

La disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia che prestavano opera retribuita alle dipendenze di terzi alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il termine di cui all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, viene ulteriormente prorogato per altri 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 35.
Riapertura di termine per le pensioni della previdenza marinara

Il termine di decadenza di cui all'articolo 98, primo comma, lettera *b*), della legge 27 luglio 1967, n. 658, è soppresso.

Le pensioni spettanti ai sensi del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 36.
Contributi figurativi di malattia

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 56, lettera *a*), n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituite dalle seguenti:

« I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purchè complessivamente non eccedano i dodici mesi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1975

LEONE

MORO — TOROS — GUI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1974.

Accertamento linguistico ai fini della estensione dell'abilitazione, conseguita a seguito dei corsi abilitanti speciali indetti con ordinanza ministeriale 6 maggio 1972, per lo insegnamento nelle scuole in lingua diversa dall'italiano, alle scuole in lingua italiana e viceversa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, art. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1972, e le successive istruzioni ministeriali sulle prove finali;

Decreta:

Art. 1.

L'abilitazione conseguita a seguito dei corsi speciali, per l'insegnamento nelle scuole in lingua diversa dall'italiana, potrà essere estesa alle scuole in lingua italiana, e viceversa, mediante accertamento della rispettiva conoscenza linguistica.

Detto accertamento è inteso a dimostrare nel candidato, non solo la padronanza della lingua materna degli alunni ma anche la capacità di insegnare in quella lingua le discipline nelle quali il candidato stesso si è abilitato, nonchè in scuole funzionanti in un ambiente di diversa composizione socio-linguistica.

Art. 2.

L'accertamento linguistico sarà effettuato attraverso un colloquio il quale verterà sul medesimo argomento assegnato per la trattazione scritta, in sede di prove finali del corso per il quale è stata conseguita l'abilitazione, nonchè sulla didattica delle discipline al cui insegnamento il candidato aspira.

L'accertamento avrà luogo a Bolzano, per le abilitazioni nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca; a Trieste, per le abilitazioni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Art. 3.

Il colloquio sarà sostenuto avanti una commissione esaminatrice, composta possibilmente dagli stessi componenti la commissione che ha espletato le operazioni relative agli esami di abilitazione per la lingua oggetto dell'accertamento. La commissione sarà integrata da un membro della commissione avanti la quale il candidato ha conseguito l'abilitazione della quale vuole estendere la validità. Detto membro aggiunto notificherà al presidente della commissione il piano di studio del corso frequentato dal candidato, ai fini di un adeguato coordinamento della prova con gli esami superati per il conseguimento dell'abilitazione.

L'argomento del colloquio sarà comunicato dal candidato al momento della presentazione della domanda. Detta domanda, da inviare al competente ufficio scolastico entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà contenere, oltre le ordinarie indicazioni, i dati relativi al corso frequentato e alla sede di conseguimento dell'abilitazione. Alla domanda saranno allegati un certificato di abilitazione, un certificato di nascita, nonchè la ricevuta del versamento della tassa di ammissione di lire quattromila sul conto corrente n. 1/53000 intestato all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma.

Per una più compiuta individuazione dell'argomento della prova, il sovrintendente scolastico regionale di Trieste e il provveditore agli studi di Bolzano sono autorizzati ad aprire i plichi degli esami onde estrarne gli elenchi dei temi proposti per la trattazione scritta.

Art. 4.

Durante la discussione la commissione solleciterà gli opportuni collegamenti del tema con le caratteristiche culturali della comunità linguistica nel cui ambiente il candidato aspira ad insegnare, non senza riguardo ai programmi di insegnamento vigenti nelle relative scuole.

Art. 5.

Al colloquio non viene assegnata alcuna votazione; l'avvenuto accertamento linguistico risulterà dalle indicazioni apposte sulla scheda usata per il rilascio dei certificati, secondo la formula proposta nel modello di scheda qui allegato.

La validità dell'abilitazione conseguita sarà estesa con efficacia dal giorno del superamento del colloquio.

Non è ammesso l'accertamento linguistico per quelle classi di abilitazione le quali sono state istituite in ragione della specificità dei programmi di insegnamento nelle scuole con lingua diversa da quella italiana (14, 33, 40, 41, 55).

Art. 6.

Per quanto non diversamente disposto, sono applicabili, limitatamente al colloquio, le istruzioni ministeriali di cui all'ordinanza 7 agosto 1972, nonchè alle circolari 2 novembre 1972, prot. n. 3008; 28 novembre 1972, prot. n. 3304; 14 dicembre 1972, prot. n. 3588.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1975
Registro n. 40 *Istruzione, foglio n.* 220

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO INTERREGIONALE . . . .
REGIONALE . . . .

Classe . . . . (scrivere stampatello: cognome — per le coniugate quello da nubile — e nome), nato a . . . . il . . . . in possesso di . . . . (specificare il titolo di studio in base al quale è stato ammesso al corso), ha partecipato al corso speciale, indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per l'anno scolastico 1971-72, conseguendo, con la discussione orale sostenuta il giorno . . . ., l'abilitazione all'insegnamento di . . . . con punti . ./100 (. . . . . .) su 100.
in lettere in cifre

Il presidente della commissione
. . . .

Il coordinatore
. . . .

Visti gli atti, si rilascia, in fotocopia, il presente certificato . . . . . .

. . . ., lì . . . .

p. *Il Ministro*
Il sovrintendente preposto all'ufficio scolastico

Previo accertamento della conoscenza linguistica effettuato il . . . . . . la validità dell'abilitazione viene estesa, a norma dell'art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, alle scuole con lingua d'insegnamento . . . . ., a decorrere dalla data sopra indicata.

Il presidente della commissione
. . . .

. . . ., lì . . . .

p. *Il Ministro*
Il sovrintendente preposto all'ufficio scolastico

(4475)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1957, concernente la disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1700;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1957, concernente la disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1972, contenente norme per impedire l'introduzione della bacteriosi *Erwinia Amylovora*;

Considerata la necessità di aggiornare le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del precitato decreto ministeriale 30 ottobre 1957;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Uditi i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 30 ottobre 1957 è sostituito dal seguente:

« I semi di piante foraggere sono ammessi all'importazione dopo accertamento dell'assenza di ogni specie di cuscuta o semi di altre piante parassite o infestanti.

L'accertamento è fatto dal delegato fitopatologico, oppure, su campione prelevato dal delegato stesso, da un laboratorio autorizzato al controllo dei semi.

Per l'importazione di detti semi effettuata dagli stabilimenti di decuscutazione regolarmente autorizzati a norma dell'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 ».

Art. 2.

L'art. 4 del decreto ministeriale 30 ottobre 1957, è così modificato:

Le parole « Sono sospesi l'importazione e il transito » sono sostituite dalle seguenti: « E' sospesa l'importazione ».

Alla lettera *a*) sono aggiunti i seguenti comma:

« piante e parti di piante, ad eccezione dei frutti e semi, appartenenti ai generi *Cotoneaster B.*, *Crataegus L.*, *Cydonia Mill.*; *Malus Mill.*, *Pyracantha*, *M. Roem*, *Pyrus L.*, *Sorbus L.*, anche dai Paesi europei, in vista del pericolo d'introdurre la bacteriosi: *Erwinia Amylovora* »;

« piante e parti di piante di *Prunus*, delle seguenti specie: *Prunus Amygdalus*, *P. Armeniaca*, *P. Brigantina*, *P. Cerasifera*, *P. Domestica*, *P. Insititia*, *P. Nigra*, *P. Persica*, *P. Salicina*, *P. Spinosa*, *P. Tomentosa*, *P. Triloba*, anche dai Paesi europei, in vista del pericolo di introdurre il virus *Sharka* ».

Alla lettera *g*) le parole « dagli Stati Uniti d'America » sono sostituite dalle seguenti: « dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« L'importazione di piante e parti di piante da fiore e ornamentali bulbose, rizomatose e tuberose (gladiolo, fresia, ecc.) è consentita a condizione che la merce sia accompagnata da un certificato fitosanitario rilasciato dall'autorità competente del Paese d'origine, attestante oltre la sanità della merce stessa, la provenienza da colture riscontrate immuni da virosi, bacteriosi, micosi e nematodi. L'importazione di piante, parti di piante e fiori recisi di garofano, è consentita a condizione che nel certificato rilasciato dall'autorità fitosanitaria del Paese d'origine venga dichiarato che la merce è esente da *Cacoecimorpha* (= Tortrix) *pronubana Hüb.* (tortrice mediterranea) e da *Epichoristodes* (= Tubula) *acerbella Walker* (tortrice sudafricana) ».

Art. 3.

L'art. 5 del decreto ministeriale 30 ottobre 1957 è sostituito dal seguente:

« Nei riguardi della frutta fresca e delle piante fruttifere, degli agrumi, delle solanacee, delle mandorle con guscio, delle piante di cactacee, delle barbabietole e del legname, è stabilito quanto segue:

1) Frutta fresca e piante fruttifere. In deroga al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 4, è ammessa la importazione della seguente frutta fresca:

pomacee ed uva da Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, nel periodo 1° febbraio-30 giugno; dal Sud Africa nel periodo 1° febbraio-15 maggio;

drupacee da Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, nel periodo 1° febbraio-30 giugno; dal Sud Africa nel periodo 15 novembre-15 febbraio;

fragole, banane, avocadi, papaie, litchi, noci di cocco, da tutti i Paesi esteri durante tutto l'anno;

manghi da tutti i Paesi esteri, durante tutto l'anno, esclusi quelli dell'America settentrionale, centrale e meridionale e dell'Asia, eccetto l'India;

ananas da tutti i Paesi esteri nel periodo 1° novembre-30 giugno, a condizione che i frutti stessi siano stati disinfestati con acido cianidrico o bromuro di metile prima dell'imbarco e che tale operazione risulti dal certificato fitosanitario;

meloni da Argentina, Ecuador, Cile e Senegal nel periodo 15 dicembre-15 febbraio;

melograni dal Pakistan durante tutto l'anno;

passiflore dalla Costa d'Avorio durante tutto l'anno.

Può essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'importazione dai Paesi europei delle piante e parti di piante appartenenti ai generi *Cotoneaster B.*, *Crataegus L.*, *Cydonia Mill.*, *Malus Mill.*, *Pyracantha*, *M. Roem*, *Pyrus L.*, *Sorbus L.*, nel periodo 1° ottobre-14 aprile. A tal fine, nella richiesta dovranno essere specificate le quantità e i generi dei vegetali da importare ed i luoghi in cui saranno effettuate le piantagioni. Inoltre, nel certificato rilasciato dall'autorità

fitosanitaria del Paese d'origine dovrà essere attestato che il materiale proviene da zona nella quale per un raggio di 10 km non sono stati osservati sintomi di attacchi di *Erwinia Amylovora* negli ultimi cinque anni. Il materiale importato rimarrà per la durata di un ciclo vegetativo sotto il diretto controllo dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, il quale si avvarrà dell'opera degli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio. Qualora durante il periodo di controllo si manifesti sul materiale in esame la presenza del parassita *Erwinia Amylovora*, l'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio ne disporrà l'immediata distruzione a norma dell'art. 3 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

E' ammessa l'importazione dai Paesi europei di ogni specie di *Prunus*, durante tutto l'anno, a condizione che nel certificato rilasciato dall'autorità fitosanitaria del Paese d'origine venga attestato che il materiale proviene da zona nella quale non è stato osservato alcun sintomo di virus *Sharka* dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi.

2) Agrumi. In deroga al divieto di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 sono ammessi all'importazione i seguenti frutti di agrumi:

pompelmi da tutti i Paesi esteri durante tutto l'anno, esclusi quelli dell'Australia e della Nuova Zelanda. Per i pompelmi del continente americano e isole adiacenti, l'importazione è ammessa durante tutto l'anno a condizione che nel certificato rilasciato dall'autorità fitosanitaria venga dichiarato che la merce proviene da zone esenti da ditteri tripetidi del gen. *Anastrepha* e in particolare da *A. Fraterculus;*

clementine dalla Corsica nel periodo 1° dicembre-31 marzo.

E' altresì consentita l'importazione di scorze di agrumi da tutti i Paesi esteri durante tutto l'anno, a condizione che le stesse siano state essiccate alla temperatura di 140°C e che il trattamento risulti dal certificato fitosanitario.

3) Solanacee. In deroga al divieto di cui alla lettera *c*) dell'art. 4, sono ammessi all'importazione:

pomodori, peperoni e melanzane prodotti su territorio europeo dei Paesi C.E.E. e territo io dei D.O.M., durante tutto l'anno;

pomodori, peperoni e melanzane provenienti direttamente dai Paesi del bacino mediterraneo, Isole Canarie, Etiopia e Paesi S.A.M.A., nel periodo 1° dicembre-31 marzo.

L'importazione è consentita a condizione che nel certificato venga attestata l'esenzione da *Spodoptera* (= Prodenia) *littura* e *littoralis* e da specie di *Coleotteri crisomelidi* del genere *epitrix.*

4) Mandorle con guscio. In deroga al divieto di cui alla lettera *e*) dell'art. 4, è ammessa l'importazione di mandorle con guscio dalla Spagna e dall'Albania, durante tutto l'anno.

5) Cactacee. In deroga al divieto di cui alla lettera *f*) dell'art. 4, è ammessa l'importazione di piante di cactacee prodotte su territorio europeo dei Paesi C.E.E., durante tutto l'anno.

6) Barbabietole. In deroga al divieto di cui alla lettera *h*) dell'art. 4, è ammessa l'importazione di barbabietole rosse da mensa da tutti i Paesi esteri durante tutto l'anno, a condizione che risultino accuratamente lavate e scollettate e siano sottoposte immediatamente a cottura negli stabilimenti esistenti vicino ai punti di entrata.

7) Legname di conifere. In deroga al divieto di cui alla lettera *i*) dell'art. 4, è ammessa l'importazione di:

legname di conifere con corteccia, escluse quelle del genere *Pseudotsuga*, da tutti i Paesi esteri durante tutto l'anno;

legname di conifere scortecciato da tutti i Paesi esteri, durante tutto l'anno, anche se non accompagnato da certificato fitosanitario.

La visita fitosanitaria per le partite di legname può aver luogo o presso la dogana di importazione o presso i depositi di destinazione.

8) Le deroghe di cui innanzi devono intendersi concesse con la osservanza delle seguenti disposizioni:

a) la merce in importazione deve essere presentata al controllo esclusivamente nei punti di entrata indicati nella annessa tabella;

b) le singole partite debbono essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato dall'autorità competente del Paese d'origine, attestante l'immunità della merce da parassiti pericolosi e diffusibili. Il certificato dovrà contenere inoltre tutti i dati necessari per l'esatta identificazione della partita (mittente, spedizioniere cui è appoggiata la partita, destinatario e destinazione, numero dei colli e contenuto, mezzo di trasporto, ecc.);

c) la merce, fatta eccezione per le piante vive, le parti vive di piante ed il legname, deve essere imballata e l'imballaggio costituito da solidi contenitori portanti impresso o stampato il marchio del produttore ed il contenuto dei colli.

Nel caso di transito la merce non dovrà essere assoggettata ad alcuna manipolazione, ma immediatamente rispedita all'estero accompagnata dalla « Bolla di cauzione ». In caso di mancata coincidenza dei mezzi di trasporto, i vegetali in transito devono essere immessi nei frigoriferi situati entro i recinti doganali, dove possono sostare il tempo necessario, sotto la sorveglianza della guardia di finanza, in maniera che resti impedita qualsiasi manipolazione.

E' ammessa la rilavorazione per i frutti di agrumi provenienti dai Paesi del bacino mediterraneo e transitanti per il porto di Trieste.

Art. 4.

E' abrogato il decreto ministeriale 17 maggio 1972, citato nelle premesse.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.

Roma, addì 30 aprile 1975

Il Ministro: MARCORA

TABELLA DEI PUNTI D'ENTRATA PER I VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI DEI QUALI VIENE AUTORIZZATA LA IMPORTAZIONE IN DEROGA AI VIGENTI DIVIETI

Pomacee, uva, drupacee (piante, parti di piante e frutti):

Dogane portuali: Genova, Imperia, Venezia;

Dogane ferroviarie: Ventimiglia, Fortezza, Modane, Domodossola, Chiasso;

Dogane stradali: Brennero, Campo di Trens;

Dogane aeree: Roma, Milano, Genova, Venezia, Firenze, Pisa, Catania, Cagliari; Palermo, Napoli.

Fragole:

Dogane aeree: Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Firenze, Pisa, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari.

Banane:

Dogane portuali: Ancona, Bari, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Imperia, Livorno, Messina, Napoli, Savona, Trieste, Venezia;
Dogane ferroviarie: Bolzano, Chiasso, Fortezza, Ventimiglia;
Dogane aeree: Roma, Milano.

Avocados:

Dogane aeree: Roma, Milano.

Papaje:

Dogane portuali: Genova, Livorno, Napoli, Trieste;
Dogane aeree: Roma, Milano.

Litchi:

Dogane portuali: Genova, Napoli;
Dogane ferroviarie: Ventimiglia.

Noci di cocco:

Dogane portuali: Genova, Livorno, Messina, Cagliari, Napoli, Trieste, Venezia.

Manghi:

Dogane portuali: Genova, Napoli;
Dogane aeree: Roma, Milano, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Venezia.

Ananas:

Dogane portuali: Genova, Livorno, Napoli, Venezia, Trieste;
Dogane ferroviarie: Ventimiglia, Chiasso, Modane, Trieste (Poggioreale);
Dogane stradali: Trieste (Rabuiese);
Dogane aeree: Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Firenze, Pisa, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari.

Meloni:

Dogane portuali: Bari, Genova, Imperia, Napoli, Venezia, Trieste;
Dogane ferroviarie: Ventimiglia, Fortezza;
Dogane stradali: Brennero, Campo di Trens.

Melograni: Tutte le dogane.

Passiflore:

Dogane aeree: Roma, Genova, Milano, Napoli.

Pompelmi e clementine:

Dogane portuali: Ancona, Bari, Genova, Imperia, Napoli, Venezia, Trieste, Livorno.

Solanacee:

Dogane portuali: Ancona, Bari, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Imperia, Livorno, Messina, Napoli, Savona, Trieste, Venezia;
Dogane ferroviarie: Ventimiglia, Modane, Chiasso, Fortezza, Domodossola;
Dogane stradali: Brennero, Campo di Trens, Ponte Chiasso, Ponte S. Luigi, Monte Bianco;
Dogane aeree: Roma, Milano, Genova.

Mandorle con guscio: Tutte le dogane.

Cactacee:

Dogane portuali: Genova;
Dogane ferroviarie: Ventimiglia, Modane, Domodossola, Chiasso, Fortezza;
Dogane stradali: Ponte S. Luigi, Ponte Chiasso, Brennero, Campo di Trens;
Dogane aeree: Roma, Milano, Torino, Genova.

Barbabietole: Tutte le dogane.

Legname di conifere: Tutte le dogane.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(4443)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1975.

Attribuzioni del titolare del vice consolato onorario in N'Djamena (Ciad).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Il titolare del vice consolato onorario a N'Djamena (Ciad), con circoscrizione sul territorio dello Stato, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Yaoundé;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

redazione di procure generali e speciali e ricezione degli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti e del coniuge a favore dell'altro coniuge.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto vice console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Yaoundé.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CATTANEI

(4270)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, e la successiva legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 8 della legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1972 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Vista la lettera con la quale il sig. Giuliano Angelini, membro del consiglio medesimo in qualità di rappresentante degli iscritti, su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Giuseppe Pullara in sostituzione del sig. Giuliano Angelini;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Pullara è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico in rappresentanza degli iscritti ed in sostituzione del sig. Giuliano Angelini dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3994)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), con effetto dal 18 marzo 1974;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4445)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Approvazione del nuovo testo di « Norme tariffarie » e di modifiche alle « Condizioni generali di polizza » presentati dalle imprese assicuratrici da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, numero 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1971, 3 agosto 1971 e 2 ottobre 1971 con i quali sono sate approvate le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza da applicarsi per l'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e relative norme transitorie, secondo i testi autenticati per ciascuna impresa;

Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1972 e 5 giugno 1973 con i quali sono state prorogate le predette norme transitorie fino al 31 dicembre 1973, nonché i decreti ministeriali 3 gennaio 1972, 20 maggio 1972, 27 maggio 1972, 31 luglio 1972, 23 settembre 1972, 12 ottobre 1972, 30 dicembre 1972, 27 febbraio 1973, 11 dicembre 1973, 30 dicembre 1973 e 13 maggio 1974, con i quali sono state approvate o stabilite modifiche alle suddette tariffe e condizioni generali di polizza;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1974, con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi da applicare per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore per il 1975;

Viste le domande delle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, intese ad ottenere l'approvazione di un nuovo testo di « Norme tariffarie » per l'applicazione delle predette tariffe, nonché di varianti alle condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, già per ciascuna di esse approvate;

Vista la relazione unita alle suddette domande di approvazione con la quale vengono illustrate le modifiche ed integrazioni apportate al testo in vigore delle « Norme tariffarie » e le predette varianti alle « Condizioni generali di polizza » attualmente vigenti;

Considerato che il nuovo testo di « Norme tariffarie » di cui si chiede l'approvazione risponde all'esigenza di adeguarne il testo delle norme di cui ai decreti ministeriali su indicati alle disposizioni stabilite con il decreto ministeriale 30 dicembre 1974, nonché di apportare alle « Norme tariffarie » alcune modifiche ed integrazioni tendenti a semplificarne l'applicazione, anche in rapporto alle esigenze tecniche del conto consortile, ed a recepire nella tariffa generale il maggior numero possibile di rischi speciali, limitando in tale modo il ricorso alla procedura prevista dall'art. 26 del regolamento di esecuzione della legge n. 990/1969;

Considerato che le modifiche richieste dalle imprese in ordine alle « Condizioni generali di polizza » per ciascuna di esse attualmente in vigore, appaiono accoglibili, in quanto dirette sia ad una migliore chiarezza del testo di tali condizioni sia ad una semplificazione applicativa delle medesime;

Ritenuto altresì che le proposte modifiche alle « Norme tariffarie » e alle « Condizioni generali di polizza » non comportano variazioni al livello dei premi stabiliti con decreto ministeriale 30 dicembre 1974;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le « Norme tariffarie » e le modifiche alle « Condizioni generali di polizza » presentate dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO DOMANDE DI APPROVAZIONE DI NUOVE NORME TARIFFARIE E MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA' CIVILE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI.

Denominazione	Sede legale
1) Abeille (L') - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Milano
2) Agricoltura assicurazioni S.p.a.	Milano
3) Alleanza Securitas Esperia S.p.a. di assicurazioni	Roma
4) Alpi assicurazioni S.p.a.	Milano
5) Apal - Società di mutua assicurazione	Roma
6) Ascoroma - Mutua assicuratrice comunale romana	Roma
7) Assicarlotta S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni	Roma
8) Assicuratrice edile - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
9) Assicuratrice italiana (L') S.p.a.	Milano
10) Assicurazioni d'Italia (Le) S.p.a.	Roma
11) Assicurazioni generali S.p.a.	Roma
12) Ausonia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Torino
13) Banca nazionale delle comunicazioni	Roma
13) Bussola (La) - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Roma
15) Cassa generale di assicurazioni	Milano
16) Columbia - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
17) Comitas - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Genova
18) Compagnia di Milano - Compagnia di assicurazioni di Milano S.p.a.	Milano
19) Compagnia centrale di assicurazioni S.p.a.	Roma
20) Compagnia europea di previdenza S.p.a.	Roma
21) Compagnia di Firenze S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Firenze
22) Compagnia di Genova assicurazioni S.p.a.	Milano
23) Compagnia di Varese di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Varese
24) Compagnia italiana di sicurtà S.p.a.	Milano
25) Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a.	Napoli
26) Compagnia Sile assicurazioni S.p.a.	Treviso
27) Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni S.p.a.	Roma
28) Compagnie riunite di assicurazione S.p.a.	Torino
29) Concordia (La) - Società di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
30) Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Napoli
31) Danubio S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
32) Duomo (Il) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
33) Edera (L') - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Roma
34) Etrusca S.p.a. di assicurazioni generali	Pisa
35) Euro-Lloyd assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
36) F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a.	Roma
37) Fenice (La) - Compagnia italiana di assicurazioni Sp.a.	Roma
38) Fiduciaria (La) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Bologna
39) Firs italiana di assicurazioni S.p.a.	Roma
40) Fondiaria incendio (La) - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Firenze
41) Friuli-Venezia Giulia assicurazioni - « La Carnica » S.p.a.	Udine
42) Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
43) Intercontinentale assicurazioni S.p.a.	Roma
44) Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
45) Globo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
46) Istituto italiano di previdenza S.p.a.	Milano
47) Itas - Istituto Trentino Alto-Adige - Società mutua di assicurazione	Trento
48) Italia assicurazioni S.p.a.	Genova
49) Italiana incendio e rischi diversi S.p.a.	Milano
50) Italica (L') S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
51) Latina Renana assicurazioni S.p.a.	Bologna
52) Lavoro e sicurtà S.p.a. assicurazioni e riassicurazioni	Milano

Denominazione	Sede legale
53) Levante - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Genova
54) Liguria - Società di assicurazioni S.p.a.	Genova
55) Lloyd adriatico di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Trieste
56) Lloyd centauro italiano di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Napoli
57) Lloyd europeo assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
58) Lloyd internazionale - Compagnia di assicurazioni S.p.a.	Roma
59) Lloyd italico & L'Ancora - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Genova
60) Maeci - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
61) Meie - Società mutua di assicurazioni esercenti imprese elettriche	Milano
62) Mediolanum S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
63) Mercury - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Bologna
64) Milano assicurazioni autoveicoli S.p.a.	Milano
65) Minerva (La) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
66) Nationale (La) - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni Sp.a.	Roma
67) Nationale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
68) Norditalia assicurazioni - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Milano
69) Pace (La) assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
70) Padana assicurazioni - Ass.ne mutua	Milano
71) Palatina assicurazioni S.p.a.	Roma
72) Pan-Ass - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Orvieto
73) Peninsulare (La) - Compagnia generale di assicurazioni S.p.a.	Milano
74) Piemontese (La) - Società mutua di assicurazioni	Torino
75) Potenza (La) - Società mutua di assicurazione	Roma
76) Preservatrice assicurazioni S.p.a.	Roma
77) Previdente (La) - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.	Milano
78) Previdenza e sicurtà - Società mutua di assicurazione	Milano
79) Reale mutua - Società reale mutua di assicurazioni	Torino
80) Riunione adriatica di sicurtà S.p.a.	Milano
81) S.A.I. - Società assicuratrice industriale S.p.a.	Torino
82) Salda assicurazioni S.p.a.	Torino
83) San Giorgio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
84) Sanremo - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni	Roma
85) Sapa - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
86) S.A.R.A. - Società assicurazione rischi automobilistici S.p.a.	Roma
87) S.A.E.R. - Società sarda di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Cagliari
88) Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
89) Sear - Società europea di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Genova
90) Secura (La) assipopolare - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Roma
91) Siarca assicurazioni S.p.a.	Milano
92) Sicurtà 1879 (La) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Segrate (Milano)
93) S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni S.p.a.	Roma
94) Società cattolica di assicurazione (La) - Cooperativa a responsabilità limitata	Verona
95) Società navale di assicurazioni S.p.a.	Ferrara
96) Toro assicurazioni S.p.a.	Torino
97) Trans-Atlantica - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni	Napoli
98) Unica S.p.a. - Unione italiana centri assicurativi	Lecce
99) Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a.	Roma
100) Unione subalpina di assicurazioni S.p.a.	Torino
101) Unipol S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni	Bologna
102) Universo assicurazioni S.p.a.	Bologna
103) Val Piave - Società mutua assicuratrice	Belluno
104) Veneta assicurazioni S.p.a.	Padova
105) Vittoria assicurazioni S.p.a.	Milano
106) Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni S.p.a.	Milano

Rappresentanze generali per l'Italia di imprese estere:

Denominazione	Sede legale
107) Allianz	Milano
108) Alpina	Milano
109) Ancienne mutuelle accidents	Milano
110) Anglo elementar	Milano
111) Assurances générales de France - I.A.R.T.	Roma
112) Assurances (Les) nationales - I.A.R.D.	Roma
113) Commercial union	Milano
114) Fédérale (La)	Milano
115) Helvetia	Milano
116) Mannheim (La)	Roma
117) New hampshire	Roma
118) Nordstern	Milano
119) Northern (The)	Milano
120) Norwich union fire	Milano
121) Prudential	Milano
122) Raiffeisen und volksbanken versicherung	Milano
123) Reliance insurance company	Roma
124) Rhône mediterranée	Genova
125) Royale belge vie-accidents	Roma
126) Seven provincies (The)	Genova
127) Sun	Genova
128) Svizzera (La)	Genova
129) Union des assurances de Paris - I.A.R.D.	Genova
130) Zurigo	Milano

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4407)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ri-

strutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia, con effetto dal 3 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973, 4 giugno 1974, 5 giugno 1974, 7 gennaio 1975, 8 gennaio 1975 e 21 febbraio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4447)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), con effetto dal 18 marzo 1974;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1975 e 17 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4446)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4516)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 giugno 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 6 maggio 1947, con cui Maffei Carlo, nato a Torino il 29 ottobre 1901 ed ivi residente, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 13 maggio 1975, con la quale il predetto Maffei ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio;

Decreta:

Maffei Carlo, nato a Torino il 29 ottobre 1901, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti per aver rassegnato le dimissioni dall'ufficio.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: REALE

(4442)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia della religione presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di filosofia della religione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4410)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2540/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2541/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 548.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2539/M)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1974, il comune di Guardiagrele (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.025.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2542/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a quarantatre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

Visti l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, l'art. 2, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, da 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 161 cpv., 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli da 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, da 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli da 1 a 4, 7, 9, 13, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi d'accesso ai singoli ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1974 col quale si è, a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, provveduto ad indire per l'anno 1974 il concorso di passaggio di carriera per la nomina a conservatore superiore degli archivi notarili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, col quale la ripetuta amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso, per esami, a quarantatre posti di volontario della carriera direttiva;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantatre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili che rivestano qualifica non inferiore a segretario principale e che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza.

B) Non abbia superato il 32° anno di età salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiali e sottufficiali nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduati e militari di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Sia di buona condotta.

E) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

F) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961

G) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale archivi notarili. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio al summenzionato ufficio centrale o ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1500 (lire millecinquecento), eseguito presso un archivio notarile distrettuale.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 99 - 00154 Roma-Ostiense.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo.

Ciascuna delle due prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di un colloquio avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse ed imposte indirette sugli affari; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; contabilità di Stato.

Le prove scritte avranno luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 8 nei giorni tre e quattro ottobre 1975, con inizio alle ore otto antimeridiane.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957; da 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e della media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 99 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 99 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera direttiva della Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità accademica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità accademica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengono a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengono a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, tabella allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *f*) nonchè la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

La raduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante al conservatore (prima classe di stipendio) della carriera direttiva degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e verranno assegnati in soprannumero agli archivi notarili distrettuali più importanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro e con lo stesso provvedimento verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1975
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 313

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale degli archivi notarili - Via Padre Semeria n. 99 - 00154 ROMA-OSTIENSE

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantatre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1975.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; nonchè i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il provvedimento è pendente);

è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in data . . presso l'Università . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4), ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è cessato dal servizio per decadenza dallo impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . . .

Allega quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 1500.

Data, ...

Firma (5)

. . . .

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentaduesimo anno d'età

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonchè la causa della risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(4506)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera amministrativa per uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 775, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 22 novembre 1974, concernente l'adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia sono stati aumentati i ruoli organici dei dirigenti amministrativi e dei direttivi amministrativi di questo Ministero;

Che anche in pendenza del provvedimento di riordino del ruolo organico della carriera direttiva previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1186, possono considerarsi vacanti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva di questa Amministrazione centrale: sette posti;

Ritenuto che per l'assolvimento dei compiti imposti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia e degli altri compiti di istituto del magistrato alle acque, i suddetti sette posti è opportuno che siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale, e, in considerazione dell'urgenza, abbreviandosi i termini per la presentazione delle domande;

Visto il decreto interministeriale 26 agosto 1974, n. 10301, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 20 dicembre 1974;

Considerato che occorre procedere alla riserva dei posti prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 1077 e dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218, con la quale questo Ministero è stato autorizzato, fra l'altro, per obiettive ed inderogabili esigenze, a bandire concorsi a termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni fino alla ristrutturazione dei propri servizi tuttora non effettuati;

Ritenuto di doversi abbreviare i termini di presentazione delle domande nonchè di derogare alle disposizioni vigenti circa l'obbligo di sentire il consiglio superiore della pubblica

amministrazione per il programma d'esame e circa l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui allo art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in quanto gli interventi per la difesa di Venezia e l'assunzione del personale all'uopo necessario rivestono carattere di particolare urgenza;

Considerato che nel ruolo in argomento sussistono vacanze sufficienti per adempiere a quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico regionale, per esami, a sette posti di consigliere in prova da destinare presso gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico regionale, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera amministrativa di questo Ministero da destinare presso gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

Dei predetti sette posti, tre sono riservati al personale di questa amministrazione in possesso dei titoli prescritti negli articoli seguenti e uno agli impiegati delle carriere di concetto di questa amministrazione che abbiano i requisiti prescritti dal primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso potrà essere trasferito o comandato ad uffici aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, solo dopo che avrà compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità che saranno comunicati all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze politiche o politico-sociali; laurea in economia e commercio; laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli; laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario di Napoli;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - Piazza di Porta Pia - Roma, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite massimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nello art. 2, punto 2);

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 20. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Venezia e consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 25 e 26 luglio 1975, in Venezia, presso la Fondazione Cini - Isola San Giorgio Maggiore, dove i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 8, muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui al successivo art. 6 del presente decreto, senza attendersi alcun altro preavviso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) il libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione nel relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. I certificati di cui ai numeri 2) e 4) dovranno attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio nella qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 47

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) Diritto civile;
2) Diritto amministrativo;
3) Economia politica;
4) Diritto costituzionale.

Colloquio:

Il colloquio, oltre che sulle materie indicate per le prove scritte verterà sulle seguenti:

1) Elementi di procedura civile;
2) Elementi di diritto e procedura penale;
3) Diritto pubblico e privato internazionale;
4) Scienza delle finanze;
5) Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
6) Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;
7) Nozioni di statistica teorica e applicata;
8) Nozioni sulle norme concernenti il traffico e la circolazione

---

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . .) il . . . residente in . (provincia di . .) via . . n. . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici per uffici aventi sede nel Veneto.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica *10 gennaio 1957, n.* 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza nella regione Veneto.

Data . . . .

Firma . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 415.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, articolo 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste dei 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654 art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2, legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria nona e da 3) a 6) della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o istituto di istruzione universitaria (de-

creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale

(4300)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a cinquanta posti di medico in prova, nel ruolo della carriera direttiva dei medici

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relative al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, concernente la determinazione delle nuove piante organiche della carriera direttiva del personale del Ministero della sanità, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974 con il quale è stato approvato il programma di esame per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di medico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruoli dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione. Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

3) il limite massimo di età è stabilito in anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumento di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

Le elevazioni, di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4) e 5), si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

6) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e gli invalidi di guerra, per i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e gli invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e gli invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e gli invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1974, per i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini (legge 3 aprile 1958, n. 467), per i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della stessa tabella.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e per gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Buona condotta.
D) Godimento dei diritti politici.
E) Idoneità fisica all'impiego.
F) Laurea in medicina e chirurgia.
G) Abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità al modello allegato e firmato dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego per il quale concorrono;

6) di possedere il titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero il certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitivo, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la lingua estera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame per la prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere decaduti dall'impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando, entro un termine perentorio di giorni 5, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, nonchè l'eventuale prova facoltativa di lingua estera, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 12 luglio 1975 con inizio alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, il giorno 25 settembre 1975 con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ed abbiano superato la prova scritta, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove suddette nelle sedi e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica e all'eventuale colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna prova.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto nel colloquio.

Alla votazione predetta, sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

A) Diploma originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo.

C) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana del paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzati dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

D) Certificato di cittadinanza italiana.

E) Certificato di godimento dei diritti politici.

F) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine allo impiego per il quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

H) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*; allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati alla amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione

dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei medici dell'amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera. oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1975
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 166

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio:

Prova scritta:

A) Igiene generale e speciale:

1) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffreddamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) Igiene speciale:

Igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acque ai comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana - macelli - pescherie, mercati - norme igieniche applicabili ai teatri - al cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale della infanzia

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, ospedali psichiatrici, ospedali per le malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - igiene degli aerei - disinfezione e disinfestazione dei mezzi di trasporto e vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti e degli aeroporti.

B) Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive:

1) Generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli - meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2) Etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes-zoster e varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettsiosi similari, psittacosi ed ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningo-cocco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, toxoplasmosi, anchilostomiasi, filariosi.

3) Aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

Prova pratica:

Si svolge in due tempi e consiste:

A) In indagini di laboratorio:

1) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

2) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

3) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

4) saggi chimici, ricerche microscopiche, e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farina, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

5) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

B) Nell'esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.

Colloquio:

A) Le materie delle prove scritta e pratica.

B) Statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti tra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di coovariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quoziente di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità morbosità e morbilità.

C) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica; organizzazione sanitaria internazionale.

D) Lingua, estera facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista), a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

E) Elementi di farmacologia e terapia.

Roma, addì 4 aprile 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . nato a . . . (provincia di . . .) il . residente in . . . (provincia di . . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquanta posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero ha diritto alla equiparazione perchè . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ., ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di . . in data . . . .;

7) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . presso l'Università (o dall'Università) di . .;

8) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

9) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

10) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . .);

11) per la prova facoltativa di lingua estera sceglie la lingua . . . .;

12) gradirebbe essere destinato presso la sede di . . . (o le sedi);

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(La firma deve essere autenticata)

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4385)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio della data della prova scritta del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974, registro n. 25 Difesa, foglio n. 210;

Considerato che per sopraggiunte cause di forza maggiore non è stato possibile procedere alla valutazione preventiva delle qualità militari e professionali dei candidati, risultanti dalle pratiche personali dei medesimi, di cui al primo comma dell'art. 7 del bando di concorso e che, pertanto, si rende necessario rinviare la data per la prova scritta di esame;

Decreta:

Articolo unico

La prova scritta di esame del concorso indicato in preambolo a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, stabilita nel bando di concorso per il giorno 15 marzo 1975, avrà luogo il giorno 15 aprile 1975, alle ore 8, nella sede prevista dal bando stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1975
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 201

(4384)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751460)